

NUOVE FORMULAZIONI DEGLI ARTICOLI 3, 5 E 13

Art. 3. Soci

1. Tutte le persone fisiche attive nel settore dell'elettromagnetismo possono essere soci in una di queste categorie:

- a) socio ordinario
- b) socio offshore
- c) socio studente
- e) socio temporaneo
- f) socio a vita
- g) socio onorario

2. L'iscrizione come socio ordinario va appoggiata dal rappresentante della UdR a cui il nuovo socio afferirà, e viene approvata con riserva dal Presidente. L'approvazione con riserva ha validità fino al termine dell'anno in cui è stata disposta ed ha efficacia dal pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Le iscrizioni con riserva vengono, entro la scadenza, esaminate dal Consiglio Scientifico che può confermarle come iscrizioni definitive, oppure respingerle con delibera motivata. L'iscrizione così confermata viene rinnovata in automatico di anno in anno, col solo obbligo del pagamento della quota sociale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

3. Per i soci offshore si applicano tutte le previsioni del comma 2, ad eccezione del pagamento della quota, che viene a tutti gli effetti sostituita dall'invio di una mail di conferma della iscrizione.

4. L'iscrizione come socio studente può essere richiesta da studenti di Laurea Magistrale, dottorandi di ricerca e assegnisti di ricerca. Può inoltre essere richiesta da altre categorie individuate dal Consiglio Scientifico. La richiesta di iscrizione va appoggiata dal rappresentante della UdR a cui il nuovo socio afferirà, viene approvata con riserva dal Presidente. L'approvazione con riserva ha validità fino al termine dell'anno in cui è stata disposta ed ha efficacia dal pagamento della quota sociale per l'anno in corso. Le iscrizioni con riserva vengono, entro la scadenza, esaminate dal Consiglio Scientifico che può confermarle oppure respingerle. L'iscrizione così confermata viene rinnovata in automatico di anno in anno, col solo obbligo del pagamento della quota sociale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo, fino al 31 dicembre dell'anno in cui termina la qualifica che dà diritto a tale iscrizione. Durante questo anno il socio studente ha facoltà di richiedere un prolungamento della iscrizione come studente con la procedura usata inizialmente. Il Consiglio Scientifico deve fissare una quota annuale ridotta per i soci studenti.

5. L'iscrizione come socio temporaneo, fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene perfezionata e senza possibilità di proroga automatica, può essere attribuita automaticamente, a seguito di delibera del Consiglio Scientifico, a tutti coloro che si iscrivono ad eventi organizzati da SIEM e che non sono già soci. Gli eventi che danno diritto a questa iscrizione sono individuati dal Consiglio Scientifico, che stabilisce anche l'eventuale costo di tale iscrizione nonché i diritti di tali soci.

6. I soci ordinari che vanno in quiescenza, o che sono già in quiescenza, possono chiedere al Consiglio Scientifico la trasformazione del loro stato in quello di soci a vita, purché siano in regola col pagamento dell'anno in corso e dei due anni precedenti. Il passaggio di stato si perfeziona col pagamento di una quota speciale unica, e viene rinnovata automaticamente.

7. Possono iscriversi alla SIEm come soci collettivi gli enti, gli istituti, i centri e i consorzi di ricerca e di formazione superiore pubblici, privati o misti e le imprese. **Le domande di ammissione, indirizzate al Presidente dell'Associazione, e istruite dal Consiglio Direttivo, sono approvate dal Consiglio Scientifico.** (N.B. L'attuale meccanismo è invertito, ma credo sia più corretto quest'ultimo, col CS che ha l'ultima parola)

8. Possono essere soci onorari le persone che hanno raggiunto un'eminente posizione nella scienza e nella tecnologia elettromagnetiche. Il numero dei soci onorari non può superare il 15% delle Unità di ricerca di cui all'art. 4.

9. **Fatte** salve le precisazioni e le attribuzioni di cui a questo e agli articoli che seguono del presente Statuto, tutti i soci hanno pari diritti all'interno dell'Associazione.

10. I soci offshore, studenti e a vita non possono essere nominati rappresentanti di sede, **non possono far parte di Consiglio Scientifico e Consiglio Direttivo, né possono essere titolari di cariche sociali.** I soci temporanei non possono afferire ad alcuna UdR né ad alcuna Sezione, **non possono far parte di Consiglio Scientifico e Consiglio Direttivo, né possono essere titolari di cariche sociali.**

11. Tutti i soci hanno diritto di chiedere una trasformazione della loro categoria, con la stessa procedura richiesta per la prima iscrizione in quella categoria.

Art. 5. **Composizione e aggiornamento dell'Associazione**

1. I soci ordinari, studenti, onorari e collettivi iscritti al momento di entrata in vigore delle modifiche dello Statuto, permangono nel loro stato con le nuove prescrizioni. In particolare, i rappresentanti di UdR devono comunicare, per ciascun socio studente, l'anno in cui il socio perde la qualifica di socio studente. Il Consiglio Scientifico delibererà la cessazione della iscrizione per questi soci studenti.

2. I soci onorari sono designati dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Scientifico.

Art. 13. **Durata delle cariche**

1. Le cariche hanno, di norma, durata di tre anni solari decorrenti dal 1 gennaio 2003.

2. Ove venga a cessare, per qualsiasi causa, un rappresentante di Unità di ricerca o di Sezione presso il Consiglio Scientifico, l'Unità di ricerca o la Sezione provvede alla sua sostituzione; nella successiva seduta il Consiglio Direttivo è chiamato a ratificare la nomina, con i poteri di cui al precedente art. 4. **La nomina ha validità per la restante parte del triennio, a meno che la nomina stessa non sia fatta nell'ultimo anno del mandato del rappresentante cessante, nel qual caso la nomina si intende per il residuo dell'anno e per tutto il triennio successivo.**

3. **(invariato)** Il Presidente il cui primo mandato sia stato inferiore a 30 mesi potrà essere eletto per un terzo mandato consecutivo.

Altre modifiche:

Art. 4, riga 11: Tutti i soci sono tenuti ad afferire ad una unità di Ricerca, ad eccezione dei soci temporanei e dei soci collettivi.

Art. 6 comma 1: L'entità delle quote annuali sono stabilite dal Regolamento interno, di cui al successivo art. 19. Il rapporto associativo nei confronti di un singolo socio viene a cessare per recesso (o "dimissioni"?), morosità nel pagamento delle quote associative protrattasi per tre anni consecutivi o a seguito di delibera motivata del Consiglio Scientifico.

Art. 11 punto 2: soppresso